



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Oggetto: Modifica Determinazioni n. 3 del 27/06/2023 e n. 4 del 26.07.2023 - Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024. Integrazioni, modifiche.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA
AFRICANA**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 117;
- VISTO il Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana";
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 2 agosto 201, recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

- Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 6, prot. n. 376, del 27/07/2022 avente per oggetto "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023";
- VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini";
- VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.i;
- VISTA la propria precedente Determinazione n.2 del 21.04.2023 avente ad oggetto "Peste suina africana. Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e relative autorizzazioni e deroghe applicative ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Modifica della precedente Determinazione n. 1, prot.135 del 03.03.2023";
- VISTO il Manuale operativo Pesti suine nei suini detenuti-rev.n.3 - dicembre 2022;
- VISTO il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazione di suini selvatici-rev.n.3 - dicembre 2022;
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- VISTA la delibera di GR n. 36/51 del 31.8.2021 e il relativo Allegato "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2021-2022";
- VISTA la determinazione del Direttore Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 832, prot. n. 24068, del 14/09/2021 concernente "Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato" e la successiva determinazione di rettifica n. 1499, prot. n. 32536, del 28/12/2021;
- SENTITA l'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana
- VISTA la nota DGSAF Prot. N 16936 del 27/06/2023 avente come oggetto Proposta di gestione dei suini semibradi non registrati nei territori sottoposti a restrizione 3 in Regione Sardegna;
- VISTA la propria precedente Determinazione n.3 del 27/06/2023 avente ad oggetto "Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTA la propria precedente Determinazione n. 4 del 27/07/2023 avente ad oggetto "Modifica Determinazione n. 3 del 27/06/2023 - Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024. Integrazioni, modifiche, rettifica allegati.
- VISTA la Decisione EU 89/2023 del 28/09/2023 avente come oggetto " African Swine Fever (ASF) – Adoption of Commission Implementing Decision (EU) concerning certain interim emergency measures relating to African Swine Fever in Italy (SANTE/744T/2023 " relative alla conferma di un focolaio di PSA in suini detenuti in uno stabilimento sito nel comune di Dorgali, riguardante l'immediata istituzione di una zona soggetta a restrizioni che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa.
- VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2213 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.
- VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2421 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.
- SENTITO Il parere dell'OEVER in merito alla situazione epidemiologica attuale in tutto il territorio della Sardegna che consente la movimentazione di intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti al di fuori dei Comuni di caccia con le specifiche illustrate nella presente determinazione.

DETERMINA

Articolo 1

1. Le attività da parte dei cacciatori, di cui agli articoli 27, 28, 28 e 30 della Determinazione UDP n.3 del 27/06/2023 integrati successivamente nella Determina n. 4 del 27/07/2023 dovranno garantire un campionamento minimo per le analisi di PSA secondo quanto indicato nella Mappa riportata in **allegato 1**. A tale scopo si rammenta che:
 - a) I cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria).
 - b) Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVER) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del raggiungimento del campione **minimo** che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati fatte salve le specifiche dei successivi paragrafi 2, 3 e 4.
 - c) Inoltre nei Comuni di Oliena e di Dorgali, in considerazione del recente focolaio nei suini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

detenuti, dovranno essere campionati per la psa tutti i cinghiali cacciati nei medesimi Comuni senza l'obbligo di stoccaggio delle carcasse.

2. Le attività di cui al presente articolo devono altresì basarsi sulla nuova regionalizzazione del territorio (eradicazione della PSA dalla specie selvatica- revoca della ZONA II) di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2421 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2023, riportata in mappa **nell'allegato 2**.

3. Territori comunali compresi in zona di restrizione I.

- a) L'art.28 della propria precedente Determinazione n.4 del 26.07.2023 nella parte "*l'autorità competente può, per tramite del coordinatore unico dei Servizi Veterinari delle AASSLL, concedere la deroga opportunamente richiesta tramite la presentazione dell'allegato 19, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo forestale competenti per territorio, nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti 28.1, 28.2, 28.3, 28.4*" è modificato come segue:

"Sono autorizzate alla caccia in deroga per la stagione venatoria 2023-2024 le compagnie di caccia che hanno presentato nei termini previsti regolare istanza di cui all'allegato 19 (Zona di restrizione I e nei Comuni passati da Zona II a Zona I) e che hanno ottenuto parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari delle AASSLL e dall'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio. I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle AASSLL trasmettono entro il 30 ottobre alle compagnie interessate, al coordinatore unico dei Servizi Veterinari delle AASSLL, all'Agenzia Laore e all'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna l'elenco delle compagnie autorizzate alla caccia in deroga". Le compagnie autorizzate saranno identificate dai Servizi veterinari con codice di autorizzazione Z10/_/_ come nelle annate precedenti.

- b) **La deroga è concessa** per la movimentazione delle intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti dai comuni compresi nella zona di restrizione I, **esclusivamente verso i restanti comuni della zona I e III senza l'esecuzione del test diagnostico**, tenendo conto del campione minimo del presente articolo cui da garantire nell'arco temporale dell'intera stagione venatoria.
- c) **La deroga è concessa per la** movimentazione delle intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti dai comuni compresi nella zona di restrizione I **verso i restanti comuni non soggetti a restrizioni di tutto il territorio regionale con obbligo di campionare un campione di milza, su tutti i capi cacciati per le analisi relative alla ricerca della Peste Suina Africana**. In questo caso le carcasse dovranno essere identificate, stoccate intere o in mezzene in attesa degli esiti virologici degli esami di laboratorio.

4. Territori comunali compresi in zona di restrizione III.

- a) L'art.29 della propria precedente Determinazione n.4 del 26.07.2023 nella parte "*per essere autorizzati dal Coordinatore dei Servizi veterinari con la medesima procedura di cui al precedente art.28*" è modificato come segue:

"Sono autorizzate alla caccia in deroga per la stagione venatoria 2023-2024 le compagnie di caccia che hanno presentato nei termini previsti regolare istanza di cui all'allegato 19 (zona di restrizione III) e che hanno ottenuto parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari delle AASSLL e dall'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio. I Servizi Veterinari di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Sanità Animale delle AASSLL trasmettono entro il 30 ottobre alle compagnie interessate, al coordinatore unico dei Servizi Veterinari delle AASSLL, all'Agenzia Laore e all'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna l'elenco delle compagnie autorizzate alla caccia in deroga". Le compagnie autorizzate saranno identificate dai Servizi veterinari con codice di autorizzazione Z10_/_ come nelle annate precedenti.

- b) **La deroga è concessa** per la movimentazione delle intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti dai comuni compresi nella zona di restrizione III, **solo ed esclusivamente verso i restanti comuni della zona III senza l'esecuzione del test diagnostico**, tenendo conto del campione minimo di cui al presente articolo, da garantire nell'arco temporale dell'intera stagione venatoria.
5. Fatte salve le modifiche introdotte dalla presente Determinazione, restano invariate tutte le altre previsioni ed allegati di cui al predetto provvedimento.
6. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**